

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo
COMUNE DI ALBA

**IMPIANTO IDROELETTRICO
SUL FIUME TANARO
NEL COMUNE DI ALBA**

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato n.

SA-3

"Quadro programmatico"

8 Luglio 2015

Prima revisione: 21 Ottobre 2015-aggiornamento come da DVA-2015-0025857 del 15-10-2015

IL COMMITTENTE:

Tanaro Power S.p.A.
Via Vivaro 2
12051 - Alba (CN)

I TECNICI INCARICATI:

Dott. Ing. Sergio SORDO

Dott. Ing. Piercarlo BOASSO

Dott. For. Valentina ANDREO

SR STUDIO

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Sergio Sordo
C.so Langhe, 10 - 12051 Alba (CN)
tel: 0173 364823
e-mail: sordosergio@srstudio.info

GAPE s.a.s.

Dott. Ing. Piercarlo Boasso
Via Accame, 20 - 17027 Pietra Ligure (SV)
tel: 335 6422389
e-mail: piercarlo.boasso@alice.it

Dott. For. Valentina Andreo
Via Nicomede Bianchi 33, 10146 Torino
Cel. 333.3047938
mail. valentina.andreo@gmail.com



Sommario

PREMESSA	2
NORMATIVA	4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6
Il Piano Territoriale Regionale	6
Il Piano Paesaggistico Regionale	16
Il Piano di Coordinamento della Provincia	36
Il Piano Regolatore Generale Comunale.....	46
Il Piano di Classificazione Acustica	50
Il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI).....	53
Il Piano di Tutela delle Acque.....	56
LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE	64
Strategia Energetica Nazionale	64
Piano Energetico-Ambientale Regionale.....	65
Atto di Indirizzo.....	67
Relazione programmatica sull'energia	67
ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI	71

PREMESSA

Il presente Quadro Programmatico, insieme al Quadro progettuale, al Quadro Ambientale (allegati al presente progetto), costituisce parte dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di una centralina idroelettrica da realizzarsi sulla sponda orografica sinistra del fiume Tanaro, in Comune di Alba (CN), circa 200 m a monte dell'immissione in Tanaro del Torrente Cherasca.

Ai sensi della normativa vigente, la presente relazione riporta l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale.

Saranno quindi analizzati i differenti strumenti di pianificazione esistenti al fine di valutare la compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti stessi. L'analisi è effettuata partendo dagli strumenti di pianificazione regionali e provinciali (Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale) per passare poi agli strumenti di pianificazione locali (Piano Regolatore Generale Comunale) e a quelli settoriali (il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, il Piano di Tutela delle Acque).

L'impianto si compone di una traversa fluviale di tipo mobile ad assetto variabile costituita da una platea fissa in c.a. avente una quota in sommità di 152.00 m s.l.m., sormontata da uno sbarramento mobile a doppia falda completamente abbattibile, da una centrale realizzata in area golenale sinistra, da un canale di adduzione e da un canale di scarico. Sono inoltre previsti manufatti accessori quali la rampa di risalita per l'ittiofauna e le opere per la regimazione delle portate.

L'impianto in progetto prevede la derivazione di una portata massima di 100 m³/s dal Fiume Tanaro alla quota di regolazione fissa di 156.50 m s.l.m., con restituzione nel medesimo corpo idrico a livello variabile compreso fra le quote 150.46 m s.l.m. e 153.53 m s.l.m., a seconda della portata naturale fluente.

L'opera può essere definita un impianto idroelettrico ad acqua fluente, in quanto l'acqua viene prelevata dal F. Tanaro mediante un'opera di presa con capacità di accumulo irrilevante ai fini della regolazione.

Per portate in arrivo inferiori a 15.9 m³/s o superiori a 300 m³/s non verrà effettuata alcuna derivazione, mentre per portate comprese tra 15.9 m³/s e 300 m³/s l'impianto sarà in funzione con lo sbarramento mobile alzato ed il prelievo avverrà alla quota di regolazione fissa di 156.50 m s.l.m., con restituzione a livello variabile compreso fra le quote 150.46 m s.l.m. e 153.53 m s.l.m., a seconda della portata naturale fluente. Per portate superiori a 300 m³/s lo sbarramento mobile verrà completamente abbattuto in modo da limitare gli effetti di rigurgito.

L'impianto idroelettrico, mediamente, sarà operativo per circa 310 giorni l'anno.

Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto 13 denominato "Progetti di competenza statale" e, precisamente, è riconducibile alla categoria progettuale di cui al n. 13 di tale allegato "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³".

Con riferimento alle leggi 9/91 e 10/91 relative al Piano Energetico, e relative Norme di attuazione, l'opera in oggetto costituisce un'opera di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi del comma 4, art. 1 della Legge 10/91, che cita: "l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, tra cui l'idroelettrica, è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".

La definizione di opera pubblica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene confermata anche dall'art. 12 del Decreto Lgs 387/2003.

NORMATIVA

I principali strumenti normativi che possono riguardare gli interventi in progetto sono:

- D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"
- D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
- D.P.C.M. 12.12.2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- L.R. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
- L.R. 20/89 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"
- L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"
- R.D. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"
- L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"
- Legge regionale 47/1995 "Norme per la tutela dei biotopi"
- D.G.R. n. 17-6942 del 2007 "Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. DD.GR. n. 17-6942 del 24.9.07 e n. 3-5405 del 28.2.07. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli".
- D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
- D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" - aggiornato con D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120"
- D.G.R. n. 16/R del 2001 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza"
- D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
- L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- L.R. 4/2009 e s.m.i. "Gestione e promozione economica delle foreste"
- D. Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
- L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"
- R.D. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche"
- D. Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e s.m.i.

- D. Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
- D.P.G.R. n. 10/R del 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), così come revisionato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 1/R.
- D.P.G.R. n. 8/R del 2007 "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale"
- D. Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- D.G.R. n. 5-3314 del 2012 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"
- L.R. 23/2002 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79"
- D.G.R. n. 351-3642 del 2004 "Piano Energetico Ambientale Regionale"
- D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012 "Atto di indirizzo per l'avvio della pianificazione energetica regionale e istituzione di un tavolo tecnico interdirezionale"
- D.G.R. n. 53-11975 del 2009 "piano paesaggistico"
- Legge 9/1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continueranno ad applicarsi fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo piano territoriale regionale" contenente tutti gli elementi, sia istituzionali, sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione agli enti che operano a scala provinciale e locale attraverso momenti di verifica e di confronto; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione per dare attuazione alle finalità del Ptr stesso, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza.

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

- *quadro di riferimento* (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- *parte strategica* (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- *parte statutaria* (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale, su cui si sviluppano le componenti del piano, si basa sulla suddivisione del territorio regionale in *33 Ambiti di integrazione territoriale* (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata. Per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

L'impianto idroelettrico oggetto della presente relazione si colloca nel comune di Alba (CN) e rientra nell'ambito di integrazione territoriale di Alba (AIT n. 25).

Il Piano Territoriale Regionale pone particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come riportato all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione, di cui si riporta un estratto:

Art. 33. Le energie rinnovabili

[1] *La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.*

[2] *La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.*

Indirizzi

[3] *Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:*

- a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;*
- b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;*
- c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solaretermico, ecc.;*
- d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.*

[4] *Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:*

- a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;*
- b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.*

Direttive

[5] *La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.*

Il Ptr definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore. Il Ptr individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Ptr contiene vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare:

* Tavola A - Strategia 1, Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

Si tratta della tavola che individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio regionale. È individuato il sistema policentrico regionale (con l'individuazione dei diversi livelli di gerarchia urbana e dei centri storici) e le caratteristiche morfologiche del territorio (in base all'altimetria). La tavola individua, inoltre, le classi di uso del suolo, il sistema idrografico, la capacità di uso del suolo e altre caratteristiche del patrimonio architettonico, urbanistico e naturale della regione.

Secondo quanto riportato nella Tavola A del Ptr, l'area in esame ricade nei territori di collina; gli unici centri storici di particolare rilevanza sono costituiti dagli abitati di Alba e di Pollenzo. Le

aree agricole attigue all'area di intervento sono caratterizzate dalla prevalenza di colture irrigue o vernine. I suoli di tali aree agricole risultano ricadere nella Prima e seconda classe di uso del suolo (suoli privi o con moderate limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie). Nelle vicinanze del corso del Fiume Tanaro, tuttavia, si snodano in maniera frammentaria e disgiunta, alcune aree seminaturali nude e con vegetazione erbaceo-cespugliosa. La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano l'intervento in progetto; per approfondimenti in merito si rimanda all'analisi delle componenti ambientali riportata nel Quadro Ambientale allegato al presente elaborato.

* Tavola B - Strategia 2, Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

La tavola individua gli elementi naturali che caratterizzano il territorio regionale, oltre che gli elementi che possono limitare o alterare il livello di naturalità precedentemente definito. Si individuano, infatti, gli elementi della rete ecologica e aree di interesse naturalistico, i punti di rilevazione della qualità delle acque, gli impianti qualificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo si individuano anche i fenomeni di instabilità naturale, i dissesti idraulici e idrogeologici, i siti contaminati, gli impianti a rischio di incidente rilevante e i depuratori e le discariche.

Secondo quanto riportato nella Tavola B del Ptr, il corso del fiume costituisce il principale corridoio ecologico dell'area in esame; è presente anche un punto di appoggio (stepping stones) la cui collocazione non è facilmente determinabile dalla tavola in esame a causa della scala di realizzazione della stessa. È presente un punto di monitoraggio della qualità delle acque (con qualità sufficiente) a valle dell'area di intervento, piuttosto distante dalla stessa. L'impianto ricade nelle fasce fluviali del PAI e in aree inondate o inondabili e si rileva inoltre la presenza di alcune aree a rischio molto elevato, la cui presenza sarà verificata con l'analisi di strumenti settoriali di dettaglio di seguito riportati e con indagini approfondite effettuate dal Dott. Geol. Sergio Rolfo, firmatario della relazione geologica allegata al presente elaborato.

* Tavola C - Strategia 3, Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica

La tavola individua le principali infrastrutture per la mobilità esistenti sul territorio regionale (corridoi, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade), oltre che i poli del sistema logistico regionale, le piste ciclabili, la rete telematica e quella elettrica.

Secondo quanto riportato nella Tavola C del Ptr, l'area in esame si colloca nei pressi del corridoio infraregionale che collega Alba ed Asti (Autostrada A33 Asti-Cuneo).

* Tavola D - Strategia 4, Ricerca, innovazione e transizione produttiva

La tavola individua i principali poli del sistema produttivo, commerciale e della ricerca.

Secondo quanto riportato nella Tavola D del Ptr, l'area in esame si colloca nell'ambito produttivo di Alba e Bra relativamente al vestiario, alla gomma, al vetro, all'enomeccanica e all'industria dolciaria. Ricade inoltre in aree rurali intermedie, con media ricettività (da 5000 a 10000 posti letto) e flussi turistici di discreta entità.

* Tavola E - Strategia 5, Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

La tavola individua i servizi e le attrezzature sovracomunali quali ospedali, musei, corsi di laurea e master. Sono individuati poi gli istituti e le aggregazioni sovracomunali (comunità montane, collinari), i contratti di fiume o lago, i programmi territoriali integrati, le aziende sanitarie locali, i patti territoriali, strategici e i gruppi di azione locale, gli ambiti territoriali ottimali del ciclo idrico (ATO).

Secondo quanto riportato nella Tavola E del Ptr, l'area in esame ricade nel territorio dell'Als CN2, e nel territorio di comunità collinari in cui sono presenti piano strategici e patti territoriali. Non risulta inserita in aree soggette a contratti di fiume.

* Tavole F1 – La dimensione europea e F2 – La dimensione sovraregionale

Le tavole F inquadrano il territorio regionale piemontese rispettivamente nell'ambito delle politiche europee e nell'ambito sovraregionale costituito dalla parte più a nord della penisola italiana (sono individuate gli schemi delle reti infrastrutturali, delle strutture ecologiche e delle polarità urbane dell'area padano-alpino-adriatica).

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto:

Tavola A - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio



SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE


Livelli di gerarchia urbana:

- Metropolitan
- Superiore
- Medio
- Inferiore
- TORINO Poli capoluogo di provincia
- Chivasso Altri poli
- 33 Ambiti di integrazione territoriale (AIT)
- Centri storici di maggiore rilievo

MORFOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO


Altimetria

- Territori montani (ISTAT)
- Territori di collina (ISTAT)
- Territori di pianura (ISTAT)
- Territori montani (L.r. 16/99 e s.m.l.)




- Aree boscate
- Aree seminaturali nude e con vegetazione erbaceo-cespugliosa
- Aree agricole a prevalenti colture irrigue
- Aree agricole a prevalenti colture vernine
- Aree urbanizzate e pertinenze
- Aree agricole a risicoltura
- 33 Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Tavola A - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio




-  Idrografia principale
-  Canali principali e laghi
-  Fasce del PAI (aprile 2009)
-  Ambiti di integrazione territoriale (AIT)



-  Prima classe - Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie
-  Seconda classe - Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie
-  Terza classe - Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie
-  Quarta classe - Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche
-  Quinta classe - Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario
-  Sesta classe - Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco
-  Settima classe - Suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco di protezione
-  Ottava classe - Suoli con limitazioni molto severe, tali da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo
-  Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Tavola B - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica



ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA E AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (IPLA, 2008)

- Nodi principali (Core areas)
- Nodi secondari (Core areas)
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Zone tampone (Buffer zones)
- Connessioni
- Aree di continuità naturale
- Aree di interesse naturalistico: aree protette, SIC, ZPS (Regione Piemonte)


QUALITA' DELLE ACQUE (ARPA, 2008)

Punti di rilevazione


- Elevata
- Buona
- Sufficiente
- Scadente
- Pessima

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ARPA)

- Impianti qualificati in progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)
- Impianti qualificati in esercizio per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)
- Certificazioni ambientali (Comuni di agenda 21: 2000/2006, Emas enti pubblici: 2008)



- Fenomeno gravitativo indifferenziato
Inventario fenomeni franosi
- Area inondata o inondabile
Carte delle inondazioni: periodo 1993-2000 per un tratto di F. Sesia, anno 1968
Carta delle aree inondate o inondabili alla scala 1:100.000
- Conoide
Carta dei conoidi delle Alpi piemontesi
Fotointerpretazione, dati preliminari
(Non sono distinti i settori potenzialmente attivi)
- Schede eventi (XVII - XX secolo)
Banca Dati Geologica
(aggiornamento: anno 2000)
- Valanga
Piano Assetto Idrogeologico
- Ambiti di integrazione territoriale (AIT)



PAI Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Aprile 2009)

- Dissesti derivanti dal PAI
- Dissesti derivanti dall'adeguamento dei PRG al PAI
- Fasce fluviali
- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Aree a rischio molto elevato (RME)
- Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Art. 32. La difesa del suolo

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.

[2] Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.

[3] Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

Indirizzi

[4] La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.

[5] Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000):

- a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
- b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino,
- c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.

[6] Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

Direttive

[7] I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

[8] La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed

idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

[9] I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.

[10] Le comunità montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

Art. 35. La rete delle risorse idriche

[1] L'acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a tal fine il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.

[2] Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo II "Misure di tutela qualitativa" ed il titolo III "Misure di tutela quantitativa".

[3] Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale.

[4] I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche.

[5] Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera nella loro interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l'obiettivo di agire contemporaneamente sui seguenti aspetti:

- a) la tutela delle acque;
- b) la protezione del rischio idraulico;
- c) la difesa del suolo;
- d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- e) la protezione e tutela degli ambienti naturali;
- f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
- g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili.

Indirizzi

[6] Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasformative, assumono i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonchè la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

[7] Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago; a tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti di loro competenza recepiscono le politiche condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all'interno dei Contratti di fiume o di lago.

Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato nel 2009, è stato sottoposto a un'approfondita revisione e integrazione dei suoi contenuti, che ha reso opportuno procedere a una nuova adozione, per garantire la più ampia partecipazione al processo di pianificazione. Con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, la Giunta regionale ha quindi **adottato il nuovo Piano paesaggistico regionale**.

La formazione del Piano paesaggistico deriva i propri riferimenti dalla normativa nazionale del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) e, a livello regionale, è stato di recente disciplinato nella disciplina regionale attraverso la modifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8bis della l.r. 56/1977, che prevedono in modo dettagliato contenuti e procedure cui fare riferimento.

La disciplina paesaggistica, definita in particolare dagli articoli 135 e 143 del Codice, ha trovato infatti puntuale riscontro negli articoli della legge urbanistica regionale, che ha definito i contenuti del Ppr, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, quale strumento che riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti e che stabilisce specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

L'articolo 7 della l.r. 56/1977, che disciplina la formazione e approvazione del Ppr, prevede altresì la collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'elaborazione di alcune parti del Ppr, come richiesto dal D. lgs. 42/2004, e disciplina il processo di partecipazione e consultazione degli enti locali.

In coerenza con la concezione integrata e multidimensionale sancita dalla Convenzione europea, il Ppr si fonda su una pluralità di contributi d'indagine e di valutazione.

Particolare rilevanza è stata attribuita in questo contesto agli aspetti:

- - *naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici)*;
- - *storico-culturali*;
- - *percettivo-identitari*;
- - *morfologico-insediativi*

Il Ppr ripartisce l'intero territorio regionale in Ambiti di paesaggio, rispetto ai quali sono state impostate le previsioni di disciplina e salvaguardia dei valori individuati, o di riqualificazione delle parti degradate o compromesse da fattori di criticità.

Gli Ambiti di paesaggio individuano brani territoriali che, pur presentando un assetto ambientale e paesaggistico non necessariamente omogeneo, sono dotati di un'identità caratterizzante, unitaria e chiaramente riconoscibile.

In seconda approssimazione, affinando la grana di analisi, le tre tipologie precedenti sono state dettagliate fino ad individuare 76 Ambiti di paesaggio, raggruppabili in dodici macroambiti, omogenei dal punto di vista non solo delle caratteristiche geografiche, ma anche delle componenti percettive, che rappresentano una mappa dei paesaggi identitari del Piemonte.

Il Ppr affianca agli indirizzi normativi per Ambiti di paesaggio, norme riferite ai beni paesaggistici, quali definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge).

Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice,

dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare:

* Tavola P1 – Quadro strutturale

La tavola individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio regionale. In essa sono evidenziati due sistemi fondamentali: quello territoriale e quello storico-paesistico. Il primo sistema, partendo dalla situazione esistente derivante dai vincoli di legge, viene delineato attraverso la lettura delle principali caratteristiche territoriali (fattori naturalistico ambientali e fattori idrogeomorfologici). Parallelamente a questo tipo di lettura vi è quella che ha come riferimento il contesto storico nel quale il Ppr si cala: gli eventi storici, oltre a caratterizzare l'attuale situazione, rappresentano le condizioni essenziali per costruire un nuovo quadro di possibilità di sviluppo. Gli elementi individuati sono riassunti in fattori storico-culturali e in fattori percettivo-identitari.

Secondo quanto riportato nella Tavola P1 del Ppr, l'area in esame ricade nella rete idrografica e nelle fasce fluviali della rete principale. Alcune aree limitrofe all'area di indagine sono caratterizzate da buone attitudini alla coltivazione, appartenendo alle classi migliori di uso del suolo. Nei pressi dell'area di intervento sono presenti fattori percettivo identitari quali versanti rilevanti della pianura che costituiscono anche punti di vista di importanza. Dal punto di vista storico-culturale, la città di Alba si costituisce come centro storico di rilevanza regionale e nei pressi dell'area di intervento si vede la presenza di direttrici romane e medievali. La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano strettamente l'intervento in progetto.

* Tavola P2 – Beni paesaggistici

La tavola individua i beni vincolati ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*". In particolare sono identificati gli immobili e le aree vincolate ai sensi degli artt. 136–157 del D.lgs 42/2004 e le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs.42/2004.

L'area in esame ricade nelle seguenti Aree tutelate per legge (Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs.42/04 e s.m.i.):

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c).

L'area in esame di colloca all'esterno di parchi e riserve nazionali o regionali, nonchè di territori di protezione esterna dei parchi (lett. f) (Dati Regione Piemonte – Settori Pianificazione e Gestione Aree Protette).

Non si rileva, invece, la presenza di Immobili ed aree vincolate ai sensi degli artt. 136–157 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

* Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio

La tavola individua gli ambiti e le unità di paesaggio, identificati non tanto da confini certi quanto piuttosto dalla evidenza degli aspetti geomorfologici, dalla presenza di ecosistemi naturali, di sistemi insediativi storici coerenti, dalla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. Sono rappresentate, inoltre, per ogni unità di paesaggio, le tipologie normative, raccolte in 9 tipi, diversamente connotati, per la dominanza di una componente paesaggistica o

la compresenza di più componenti, per la resistenza e l'integrità delle risorse, come dettagliato all'art. 11 delle NtA.

L'area di intervento si inserisce nella tipologia normativa delle UP n. 5: Urbano rilevante alterato, nell'Unità 6405 – Conca di Alba e sbocchi del Tanaro e di Rodello.

* Tavola P4 – Componenti paesaggistiche

La tavola individua le componenti paesaggistiche che caratterizzano il paesaggio piemontese. Sono suddivise in componenti naturalistico-ambientali (vette, crinali, fasce fluviali, praterie, prato-pascoli), componenti storico-culturali (viabilità storica e patrimonio ferroviario, strutture insediative storiche, nuclei alpini, sistemi di ville, vigne e giardini storici, aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico), componenti percettivo-identitarie (elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, belvedere, relazioni visive tra insediamento e contesto, aree rurali di specifico interesse paesaggistico, luoghi ed elementi identitari), componenti morfologico-insediative (tessuti urbani, aree rurali di montagna, aree rurali di pianura) e aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (puntuali e lineari).

Secondo quanto riportato nella Tavola P4.19 del PPR, l'area in esame ricade nella fascia fluviale interna e allargata (Art. 14 NtA), in aree rurali di pianura o collina (Art. 40) di elevato interesse agronomico (Art. 20 NtA). Nei dintorni del centro di Alba si rilevano elementi appartenenti al sistema storico-culturale (Art. 22 NtA) che non interessano però direttamente l'area di intervento.

* Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica

La tavola individua la rete ecologica regionale (corridoi, aree di connettività diffusa, fasce di connessione sovregionale), la rete storico culturale (mete di fruizione di interesse naturale/culturale, sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale, siti archeologici), la rete di fruizione (ferrovie, greenways, circuiti di interesse fruitivo, percorsi ciclo-pedonali, rete sentieristica, infrastrutture da riqualificare e da mitigare), le aree di progettazione integrata, le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Interesse Comunitario.

Secondo quanto riportato nella Tavola P5 del PPR, l'area in esame è interessata sia dalla rete ecologica regionale (presenza del corridoio da potenziare costituito dal Fiume Tanaro), sia da quella di fruizione (sistema delle mete di fruizione e ferrovie verdi). Inoltre, tra le aree di progettazione integrata, si rientra nelle aree dei contesti fluviali. Non si rileva la presenza di aree protette, Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione speciale se non a notevole distanza dall'area in esame. Presso il centro di Alba si rileva la presenza di Siti archeologici di rilevanza regionale e, in sponda destra del Fiume Tanaro, si sviluppa la Buffer Zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: si sottolinea però come entrambe le aree appartenenti alla rete storico-culturale non siano direttamente interessate dalla realizzazione del progetto in oggetto.

* Tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio


La Tavola P6 costituisce l'elaborato grafico di sintesi del PPR e si basa sul sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano. Vi sono rappresentati i 12 macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 ambiti in cui è stato suddiviso il Piemonte) che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati i temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso. La Tavola P6 fornisce un'indicazione riassuntiva dei temi rappresentati nel Piano, l'individuazione puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole.

Ai sensi della suddetta tavola, le strategie e gli obiettivi che interessano l'area di intervento sono i seguenti:

- Strategia 1, Obiettivo 1.1: Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio. L'area di intervento ricade nel paesaggio collinare.
- Strategia 1, Obiettivo 1.2: Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione. L'area di intervento ricade del tema dei Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica.
- Strategia 4, Obiettivi 4.2-4.5: Potenziamiento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso. L'area di intervento ricade nella perimetrazione dei Territori del vino e nei Principali luoghi del turismo delle Langhe e del Roero.
- Strategia 5, Obiettivi 5.1-5.2: Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali. L'area di intervento (come precedentemente ricordato) si colloca in prossimità dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte (Patrimonio Mondiale UNESCO).

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto:

Tavola P1 – Quadro strutturale



Fattori naturalistico-ambientali

- Boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche
- Praterie rupicole
- Prati stabili

Fattori storico-culturali

Rete viaria e infrastrutture connesse

- Diretrici romane
- Diretrici medievali
- Strade al 1860
- Linee ferroviarie al 1840
- Porti lacustri

Fattori idrogeomorfologici

- Crinali montani principali
- Crinali montani secondari
- Crinali collinari principali
- Crinali collinari secondari
- Cime e vette
- Orli e crinali di morena e di terrazzo antico

- Morene e terrazzi antichi
- Conoidi
- Laghi
- Rete idrografica
- Fasce fluviali della rete principale
- Area di prima classe di capacità d'uso del suolo
- Area di seconda classe di capacità d'uso del suolo
- Sistemazione consolidata a risaia
- Versanti con terrazzamenti diffusi

Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica

Centralità storiche per rango:



- Centri storici
- M Rifondazioni di età moderna
- R Ricetti
- V Città di nuova fondazione medievale
- A Insediamenti e fondazioni romane
- * Castelli e chiese isolate
- Insediamenti con strutture signorili caratterizzanti
- Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti

Poli della religiosità di valenza territoriale

- Grandi opere dinastiche e papali
- Sacri monti e santuari
- Grange cistercensi

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

- Presenza stratificata di sistemi irrigui di rilevanza storico-culturale
- o Castelli rurali
- * Cascinali di pianura
- Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei rurali
- Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei alpini

Sistemi e luoghi della produzione manifatturiera e industriale

- Poli della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Sistemi della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Aste fluviali caratterizzate dalla presenza stratificata di impianti idroelettrici e infrastrutture connesse
- Rilevante presenza consolidata di luoghi di villeggiatura e infrastrutture connesse
- ★ Stazioni idrominerali


Contesti territoriali per la villeggiatura e la fruizione turistica

Fattori percettivo-identitari

Elementi emergenti

- Versante rilevante dalla pianura
- Rilevi isolati e isole
- * Fulcri visivi
- O Punti di vista
- Strade panoramiche
- Paesaggi ad alta densità di segni identitari

Tavola P2.6 – Beni paesaggistici


Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141


Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

Temi di base

- Confini comunali
- Edificato
- +— Ferrovie
- Strade principali

Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio



 Ambiti di Paesaggio

 Unità di Paesaggio

 Confini comunali

 Comunità montane

 Comunità collinari

 Confini provinciali

Tipologie normative delle UP (art. 11)

 1. Naturale integro e rilevante

 2. Naturale/rurale integro

 3. Rurale integro e rilevante

 4. Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

 5. Urbano rilevante alterato


 6. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

 7. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

 8. Rurale/insediato non rilevante

 9. Rurale/insediato non rilevante alterato

Tavola P4.19 – Componenti paesaggistiche

**Componenti naturalistico-ambientali**

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):


-  Rete viaria di età romana e medievale
-  Rete viaria di età moderna e contemporanea
-  Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):

-  Torino
-  Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
-  Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
-  Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
-  Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
-  Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
-  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
-  Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
-  Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Componenti percettivo-identitarie	Componenti morfologico-insediative	Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
<p>Componenti percettivo-identitarie</p> <ul style="list-style-type: none">  Belvedere (art. 30)  Percorsi panoramici (art. 30)  Assi prospettici (art. 30)  Fulcri del costruito (art. 30)  Fulcri naturali (art. 30)  Profili paesaggistici (art. 30)  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)  Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31) <p>Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):</p> <ul style="list-style-type: none">  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali) <p>Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree sommitali costituenti fondali e skyline  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti 	<p>Componenti morfologico-insediative</p> <ul style="list-style-type: none">  Porte urbane (art. 34)  Varchi tra aree edificate (art. 34)  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15 	<p>Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</p> <ul style="list-style-type: none">  Elementi di criticità puntuali (art. 41)  Elementi di criticità lineari (art. 41) <p>Temi di base</p> <ul style="list-style-type: none">  Autostrade  Strade statali, regionali e provinciali  Ferrovie  Sistema idrografico  Confini comunali  Edificato residenziale  Edificato produttivo-commerciale

Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica



Aree di progetto

- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Varchi ambientali

Aree di riqualificazione ambientale

- Contesti periurbani di rilevanza regionale
- Contesti periurbani di rilevanza locale
- Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
- Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
- Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

Elementi della rete ecologica

Nodi (Core Areas)

- Aree protette
- SIC e ZSC
- ZPS
- Zone naturali di salvaguardia
- Aree contigue
- Altri siti di interesse naturalistico
- Nodi principali
- Nodi secondari

Rete storico - culturale

- Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)
- Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:
 - 1 - Sistema delle residenze sabaude
 - 2 - Sistema dei castelli del Canavese
 - 3 - Sistema delle fortificazioni
 - 4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbanese
 - 5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
 - 6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
 - 7 - Sistema delle alte valli alessandrine
 - 8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
 - 9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
 - 10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
 - 11 - Sistema dell'insediamento Walsert
 - 12 - Sistema degli ecomusei
 - 13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari
- Siti archeologici di rilevanza regionale
- Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
- Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire

Corridoi ecologici:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire
- Esterni
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare
- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

Fasce di connessione sovregionale:

- Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
- Montane a buona naturalità e connettività
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

Rete di fruizione

- Ferrovie "verdi"
- Greenways regionali
- Circuiti di interesse fruitivo
- Percorsi ciclo-pedonali
- Rete sentieristica
- Infrastrutture da riqualificare
- Infrastrutture da mitigare
- Sistema delle mete di fruizione:**
 - Capiisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)
 - Accessi alle aree naturali
 - Punti panoramici

Art. 11. Unità di paesaggio

- [1]. Le previsioni per gli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 10 sono integrate da quelle relative alle unità di paesaggio (Up) che articolano ciascun ambito. Le Up costituiscono sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. Le Up, sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, di cui agli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, articolo 4, comma 1, lettera e., sono suddivise in 9 tipologie normative:

Tipologie normative	Caratteri tipizzanti
I naturale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi naturali relativamente integri, in ragione di fattori altimetrici o geomorfologici che tradizionalmente limitano le attività a quelle silvo-pastorali stagionali.
II naturale/rurale integro	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali a buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività innovative e segnati da processi di abbandono.
III rurale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi insediativi rurali tradizionali, con consolidate relazioni tra sistemi coltivati (prevalentemente a frutteto o vigneto) e sistemi costruiti, poco trasformati da interventi e attività innovative in contesti ad alta caratterizzazione.
IV naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti	Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.
V urbano rilevante alterato	Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali.
VI naturale/rurale o	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le

rurale a media rilevanza e buona integrità	modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.
VII naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.
VIII rurale/insediato non rilevante	Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.
IX rurale/insediato non rilevante alterato	Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Indirizzi

- [2]. Fermo restando quanto previsto dalla Parte IV, gli indirizzi da seguire in ogni Up per gli interventi e le forme di gestione sono orientati a rafforzare:
- a. *la coesione*: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività interna della Up, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell'immagine complessiva, particolarmente nelle Up caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, naturali o culturali;
 - b. *l'identità*: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'Up, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesaggistica;
 - c. *la qualità*: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la Up o che ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio interessato.

Art. 14. Sistema idrografico

- [1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico, e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.
- [2]. Le zone fluviali, individuate nella Tavola P4, sono distinte in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:
 - a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - (A, B e C) vigente;
 - b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
 - c. delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.
- [3]. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le zone fluviali "interne" sono individuate sulla base delle aree di cui alla lettera c. del comma 2 e delle fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b., del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.
- [4]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.
- [5]. La Tavola P2 e il Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela, in scala 1:100.000; ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per aree tutelate ai sensi

dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice si intendono tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 8, eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici rappresentati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati in sede di autorizzazione stessa.

Indirizzi

- [6]. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, si provvede a:
- a. nelle zone fluviali "interne":
 - I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
 - b. nelle zone fluviali "allargate":
 - I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

- [7]. All'interno delle zone fluviali, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettera b., alla luce degli approfondimenti dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b. nelle zone fluviali interne prevedono:
 - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;

- IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
- c. nelle zone fluviali allargate limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile.
- [8]. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, anche per singoli tratti, sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.
- [9]. Nell'ambito dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

- [10]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
 - b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

- [1]. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

- [2]. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:
- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
 - d. la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
 - e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Indirizzi

- [3]. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.
- [4]. Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

- [5]. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;
 - b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
 - c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
 - d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.
- [6]. Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5, in coerenza con quanto

disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

- [7]. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario

- [1]. Il Ppr riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale a livello regionale, comprendendo le infrastrutture e le opere d'arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4 e nell'elenco di cui all'articolo 4., comma 1, lettera e.

Indirizzi

- [2]. Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Direttive

- [3]. I piani territoriali provinciali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:
- a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;
 - b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:
 - I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);
 - II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;
 - III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche e le "aree di strada" indicate per i tracciati, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);
 - IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);

- V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;
 - VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;
 - VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.
- [4]. Per quanto individuato al comma 1 e quanto censito dai piani territoriali provinciali in base al comma 3, i piani locali:
- a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle alberate, caratterizzanti la viabilità;
 - b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.
- [5]. Per quanto individuato al comma 1 e quanto censito dai piani territoriali provinciali in base al comma 3, i piani e programmi di settore, relativi a viabilità e trasporti, per le opere di pregio specifico assicurano la manutenzione e, ove del caso, il restauro; per le opere costituenti bene d'insieme garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.

Art. 40. Insediamenti rurali

- [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
- [2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:
- a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
 - b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
 - c. villaggi di montagna (m.i. 12);
 - d. aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
 - e. aree rurali di pianura (m.i. 14);
 - f. alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).
- [3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a. in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;

- III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso di cui all'articolo 20;
- IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
- V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
- b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
- c. per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
 - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

- [4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.
- [5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
 - a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
 - c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e. disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
 - f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
 - g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;

- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Il Piano di Coordinamento della Provincia

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "*Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo*".

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il PTP di Cuneo, se per un verso ha voluto riaffermare la massima continuità concretamente praticabile con il documento regionale, sino ad assumere deliberatamente la stessa denominazione degli elaborati cartografici (le due serie rispettivamente della "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" in scala 1:50.000 e della "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio" in scala 1:25.000), si è però mosso nella direzione di introdurre alcune innovazioni significative nel glossario e nella strumentazione della Pianificazione Territoriale piemontese, alla ricerca di quelle condizioni di efficacia e di utilità imprescindibili per ottenere attenzione e riconoscimento sociale; consapevole con tutto ciò di agire in un panorama di politiche e provvedimenti che affolla ormai lo spazio amministrativo degli Enti Locali, sino a determinare il rischio per ogni nuova norma della irrilevanza o dell'oblio, per non dire del rifiuto palese.

La continuità con l'applicazione regionale è innanzitutto leggibile nella struttura della normativa di tutela paesistica ambientale ed in particolare nella considerazione rivolta al patrimonio storico-culturale.

Il Comune di Alba è interessato da diverse politiche, tra le quali si citano il rafforzamento della competitività del sistema cuneese in ambito regionale, padano ed internazionale, la garanzia della equità socio-spaziale, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza del territorio provinciale, la valorizzazione della identità culturale e della qualità paesistica del territorio cuneese, la tutela della qualità biologica e della funzionalità ecologica del territorio cuneese, la riqualificazione dell'azione e della struttura dell'amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentare l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la qualità.

Tra queste, quella più rilevante per il progetto in oggetto e per il territorio ove sono previste le opere è la E.10 – *Politiche energetiche, con gli obiettivi di una riduzione delle emissioni in atmosfera, di rendere il sistema energetico provinciale meno vulnerabile, di aumentare l'indipendenza energetica della provincia, utilizzare la razionalizzazione e la sostituzione energetica come strumenti per creare nuovo sviluppo economico e occupazione a livello locale, attraverso [...] l'incentivazione di progetti di risparmio energetico (isolamento termico, manutenzione degli impianti, biogas, cogenerazione, recupero energia inceneritori, ecc.) e di produzione di energia di fonti rinnovabili (geotermia, eolico, solare, ecc.), la diffusione di piccole centrali idroelettriche nelle aree montane [...]*.

Al Piano Territoriale Provinciale sono allegate le seguenti carte (scala 1:150.000):

- Carta della capacità d'uso dei suoli

- Carta litologica
- Carta della natura
- Carta della naturalità della vegetazione
- Carta dell'inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale
- Carta dei paesaggi insediativi
- Carta dei valori culturali
- Carta delle tutele paesistiche


Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole inerenti il progetto in oggetto (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare che i suoli collocati nei pressi dell'area di intervento, come precedentemente riportato, presentano caratteristiche idonee alla lavorazione e alle coltivazioni. Dal punto di vista degli elementi di rischio ambientale l'area in oggetto si colloca in zone di *Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni* e nelle aree fasciate dal PAI.

Per quanto concerne l'assetto naturale dell'area, si ricade in zone ad artificializzazione massima (grado 4) per la maggior parte del territorio mentre in prossimità del Fiume Tanaro si rilevano alcune aree a naturalità media (grado 2); non si rileva la presenza di parchi, aree protette, Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione speciale in prossimità dell'area in esame.

Infine, dal punto di vista paesaggistico, l'area rientra nell'ambito delle tutele paesistiche (fasce fluviali) e il centro di Alba si configura come Centro storico di I rango. L'ambiente è quello tipico della pianura, con ambienti insediativi rurali delle colture specializzate. Tutta l'area della Langa (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra) è inoltre individuata come *"Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piano di competenza regionale da definire"*.

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto.

Carta dell'inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale



LEGENDA

ELEMENTI DELLA STRUTTURA AMBIENTALE

- Rete idrografica
- Specchi lacustri
- Crinali
- Vette

BERSAGLI

- Sistema antropico**
- Aree urbanizzate
 - Autostrade
 - Strade statali e provinciali
 - Strade comunali
 - Ferrovie

- Sistema naturale**
- Aree a naturalita' massima


ELEMENTI DI VULNERABILITA'

- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde

ELEMENTI DI PERICOLOSITA'

- In relazione al rischio di dissesto**
- Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori a 50 anni
 - Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni
 - Conoidi potenzialmente attive

- Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attivita' torrentizia in tributari minori: da 1 a 2 casi nel periodo 1830-1981
 - Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attivita' torrentizia in tributari minori: da 3 a 5 casi nel periodo 1830-1981
 - Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attivita' torrentizia in tributari minori: da 6 a oltre 10 casi nel periodo 1830-1981
 - Frane antiche e recenti
 - Crolli cartograficamente delimitabili
 - Crolli diffusi
 - Crolli incanalati
 - Indizi morfologici e strutturali di deformazione gravitativa profonda
 - Frane non cartografabili**
 - Settore di frana particolarmente attivo
 - Settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni incoerenti della copertura superficiale
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23
- In relazione al rischio idraulico**
- Fasce A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
 - Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
- In relazione al rischio di inquinamento**
- Stazioni di rilevamento che segnalano:
- Corsi d'acqua inquinati
 - Corsi d'acqua molto inquinati
 - Corsi d'acqua fortemente inquinati
 - Aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali: area della Valle Bormida, province di At, Al e Cn (D.M. 22/09/1995)
- Limiti comunali
 - Limite provinciale

Carta della natura**Naturalità della vegetazione**

- Naturalità massima (grado 0)
- Naturalità alta (grado 1)
- Naturalità media (grado 2)
- Aree urbanizzate

- Aree protette
- Biotopi d'importanza comunitaria (SIC)
- Biotopi d'importanza regionale (SIR)
- Oasi naturalistiche (fonte: Piano Faunistico Venatorio)

- ²³ Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da piani territoriali e/o paesistici
- Circhi glaciali (Legge 431/85)
- Area al di sopra dei 1600 m.
- Laghi
- Fasce fluviali e lacustri sottoposte a vincolo paesistico

Elementi di vulnerabilità idrogeologica


- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde

Elementi di pericolosità in relazione al rischio idraulico

- Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce fluviali
- Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce fluviali

- Rete idrografica
- Limite provinciale

Carta dei paesaggi insediativi



-  Ambienti insediativi urbani a tessuto continuo
-  Ambienti insediativi urbani e rurali a dominante costruita e tessuto discontinuo
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi di pianura
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi asciutti
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi collinari
-  Ambienti insediativi rurali delle colture specializzate
-  Ambienti insediativi rurali delle colture agricole marginali
-  Ambienti alpini a dominante forestale, localmente interessati da insediamenti rurali
-  Ambienti collinari a dominante forestale, localmente interessati da insediamenti rurali
-  Ambienti non insediati naturali e seminaturali
-  Aree naturali e seminaturali in ambienti intensivi di pianura
-  Acque
-  Nuclei rurali e alpini, villaggi alpini
-  Centri frazionali
-  Rete idrografica

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica

1. Sono soggetti alla disciplina di tutela paesaggistica i beni di cui all'articolo 134 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. La disciplina di cui al 1° comma si esercita nelle forme e nei modi individuati dalla L.R. 20/89 e dal D. Lgs. 42/2004.
3. Si richiamano le norme di tutela degli Alberi monumentali (L.R. 50/1995), il cui elenco è riportato nell'allegato G.

Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua superficiali sono riportati nelle tavole della cartografia di piano della serie CTP e comprendono quelli di rilievo regionale (corsi d'acqua principali) e quelli di interesse locale.
2. Riconoscendo il ruolo che la morfologia geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecosistema ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita attraverso un processo di rinaturazione degli stessi.
3. I comuni in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:
 - a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
 - b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.
4. Negli ambiti di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua principali di cui all'art. 20 del P.T.R. i P.R.G. dispongono, nel rispetto delle disposizioni del PAI, l'esclusione di interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti individuando, ove del caso, interventi di bonifica di eventuali siti interessati dalla presenza di detti impianti.
5. Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete principale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.
6. Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, potrà promuovere studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai fiumi, che segnano la toponomastica idraulica della Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura (Bormida, Belbo, Tanaro, Ellero, Pesio, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita, Po). Attraverso gli studi verranno espressi indirizzi per il miglioramento naturalistico e la fruizione di tali aree affidati ai Progetti di Valorizzazione Ambientale e Piani Paesistici Locali. Gli studi affrontano i problemi comuni alle integrazioni della valorizzazione paesistica e naturalistica con i contenuti del Piano Direttore delle risorse idriche e del Piano di tutela delle acque (ai sensi del D.lgs 152/2006).

Art. 2.7 - Il Sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale

1. Il Sistema provinciale delle aree protette -costituito dai Parchi naturali regionali, dalle Riserve naturali e dalle Aree naturali protette d'Interesse Locale (ANPIL)-, le Aree di individuazione delle Rete Natura 2000 -costituite dai Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS)- e le Aree di conservazione naturale -costituite dai Siti di importanza regionale (SIR)-, formano la Rete Ecologica Provinciale.

2. Il P.T.P. specifica nei successivi artt. 2.8, 2.9, 2.10 norme e indirizzi per i comuni, rimandando a successivi studi ulteriori direttive di valenza territoriale.

Art 2.9 – Aree di individuazione della Rete Natura 2000

1. Sono classificate come aree della Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) indicate dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli"), riportate nella cartografia serie CTP ed elencate in dettaglio nell'allegato H.

2. Sono classificati Siti di Importanza Regionale (SIR) le aree che rivestono interesse conservazionistico a livello regionale, provinciale o locale, riportati nella cartografia serie CTP ed elencati in dettaglio nell'allegato H.

3. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati , potrà farsi carico di identificare per le aree di individuazione della Rete Natura 2000 i soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei siti stessi.

4. Nelle aree di individuazione della Rete Natura sono consentiti gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali; i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

a) individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;

b) esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;

c) distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;

d) particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;

e) divieto di apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale; - deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

5. I Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici acquisiscono la perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il loro territorio comunale e possibilmente per tali aree e per un loro conveniente intorno:

- redigono uno studio conoscitivo finalizzato ad aggiornare il loro sistema informativo territoriale in merito ai seguenti temi:

- un uso del suolo a taglio agrovegetazionale;

- qualità delle acque dei corpi idrici presenti nel SIC;

- valutazione della biodiversità degli habitat e delle specie presenti nel SIC;

- valutazione della connessione ecologico-funzionale con gli ambienti naturali presenti lungo le fasce perimetrali del SIC;

- presenza di sorgenti di impatto;
- applicano le appropriate forme di tutela e gestione ai fini della conservazione dei valori naturali ivi presenti;
- redigono la relazione d'incidenza delle previsioni di piano ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del regolamento regionale 16.11.2001 n. 16/R;
- propongono alla Regione eventuali perfezionamenti della perimetrazione dei SIC.

Art. 2.13 - Centri storici

1. Sono individuati topograficamente dal P.T.P., mediante apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie CTP, i tessuti storici relativi agli insediamenti con popolazione agglomerata al Censimento della popolazione del 1871 o con funzioni di rango territoriale, nonché i restanti centri storici segnalati nella Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici della Regione Piemonte.

2. Il P.T.P. prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;
- b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;
- d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme;
- e) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;
- f) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico;
- g) tutela e ripristino delle pavimentazioni originarie o consone con la tradizione locale, evitando processi di impermeabilizzazione dei suoli;
- h) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle componenti ambientali poste al contorno;
- i) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alla fruizione culturale e ricreativa.

3. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

- a) a recepire, verificare, adeguare e integrare l'elenco dei centri storici operato dal P.T.P. con l'individuazione di eventuali altri tessuti storici, ivi compresi i borghi rurali e i villaggi alpini, di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;
- b) a verificare e definire la perimetrazione dei centri storici, prestando particolare attenzione alle aree inedificate di margine, funzionalmente e/o paesisticamente connesse ad edifici facenti parte del tessuto storico quali parchi e giardini, fossati, ecc.;
- c) a recepire, verificare ed integrare il sistema conoscitivo attivato dal P.T.P. anche con l'Archivio dell'Insediamento Storico per quanto attiene funzioni, caratteristiche e dotazione architettonica ed urbanistica dei tessuti storici di rango A e B;
- d) ad individuare il contesto paesistico percettivo da tutelare per salvaguardare l'integrità del tessuto;
- e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e succ. mod. avendo riguardo agli obiettivi di cui al precedente punto 2, anche attraverso la

predisposizione di abachi tipologici che consentano una migliore definizione ed applicazione della normativa;

f) ad individuare i tessuti edilizi da sottoporre a piani di recupero unitari ed ad individuare politiche atte a contrastare i processi di abbandono e defunzionalizzazione dei tessuti storici, anche attraverso la formazione di P.V.A di cui all'art. 5.2 e di PRUIS di cui all'art. 5.3.

g) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi;

h) a tutelare con specifiche norme i tessuti urbani soggetti ad impoverimento funzionale (eccessiva residenzializzazione, assenza di funzioni terziarie, turistiche, commerciali, piccole artigianali), anche favorendo l'incremento di nuove attività commerciali e artigianali, valutando in ogni caso l'impatto in termini di traffico e di sosta veicolare.

4. Il P.T.P. richiede le seguenti modificazioni alla classificazione proposta dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.R.:

a) classificazione come centri di grande rilevanza regionale (classe A) dei centri storici di Saluzzo, Mondovì, Bra, Savigliano, Fossano, unitamente ai centri storici di Cuneo e Alba già classificati dal P.T.R.

b) classificazione come centri di notevole rilevanza regionale (classe B) dei centri storici di Benevagienna, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Gressio, Grinzane Cavour, Ormea, Racconigi, Serralunga d'Alba, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

c) classificazione come centri di media rilevanza regionale (classe C) dei centri storici di Bagnasco, Barolo, Cardè, Casalgrasso, Castellinaldo, Cavallerleone, Centallo, Corneliano d'Alba, Farigliano, Genola, La Morra, Margarita, Murello, Narzole, Piasco, Piozzo, Pollenzo, Rocca de' Baldi, Saliceto, S. Michele Mondovì, Sanfrè, Santuario di Vicoforte, Valdieri e Villafalletto, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

5. Le classificazioni del P.T.R. così come integrate dal P.T.P. (allegato A) costituiscono riferimento per orientare le politiche di promozione e valorizzazione e incentivo, anche ai fini della formazione dei Programmi di tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui al successivo articolo 5.2.

Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI)

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT le fasce di tutela fluviale A e B già definite dal PSFF e dal PAI entro le quali valgono le limitazioni stabilite dal PAI stesso. Le eventuali precisazioni topografiche definite, anche successivamente, in attuazione delle disposizioni del PAI citato saranno in ogni caso prevalenti sulla rappresentazione cartografica delle tavole della serie IGT.

2. La Provincia, d'intesa con l'Autorità di Bacino del Po e la Regione Piemonte, promuove la formazione di studi idraulici e geologici, atti a fornire puntuali indicazioni circa le limitazioni necessarie alla sicurezza dei luoghi da estendere all'intera rete idrografica provinciale a partire dai corsi d'acqua di interesse regionale di cui all'art. 20 del P.T.R., nonché ai versanti interessati da problemi di dissesto.

3. I Comuni classificati sismici, ai sensi della DGR 17.11.2003 n. 61-11017 (vedi allegato F), devono rispettare le vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie in materia di sicurezza sismica. I Comuni classificati come Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 445/1908 devono seguire le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie con particolare riguardo a quanto prescritto dalla legge 64/1974.


4.2. - Ambiti di operatività e gestione idrogeologica


1. La gerarchizzazione del reticolo idrografico è definita dalla Regione Piemonte (art. 59 e art. 60 comma 3, L.R. n. 44/2000); la Provincia può concorrervi attraverso i piani territoriali provinciali, come previsto dall'art. 60 comma 3 della medesima legge, a seguito della sigla delle Intese tra Provincia, Regione e, nella fattispecie, Autorità di Bacino del Po.
2. La Provincia in coordinamento con la Regione, individua i Bacini idrografici per i quali redigere lo studio di bacino atto a definire la pericolosità idraulica, promuovendo e sostenendo la cooperazione di Comuni, Comunità Montane e Collinari e Agenzie tecniche e soggetti privati, per la gestione ambientale del territorio e la corretta manutenzione delle opere idrauliche.
3. Per tali Bacini la Provincia forma, con il concorso degli enti interessati, programmi pluriennali di intervento e manutenzione in attuazione degli articoli, dal 13 al 17, del P.A.I.
4. I programmi di cui al precedente comma possono assumere la veste di Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 1.12 e all'art. 5.4 delle presenti norme.

Il Piano Regolatore Generale Comunale

Il Piano Regolatore generale della città di Alba attualmente vigente è quello approvato con D.G.R. 136-32238 del 07.02.1994 e successivamente aggiornato, in seguito all'evento alluvionale del 5-6 novembre 1994, con la Variante di adeguamento al PSFF 9 bis, approvata con D.G.R. n. 28-7793 del 25.11.2002 e con la Variante di Adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. n. 81-10400 del 22.12.2008.

Di seguito si riportano alcuni stralci relativi all'area in esame, rimandando alle tavole allegate per ulteriori dettagli.





L'area in esame ricade in classe IIIa di pericolosità geomorfologica: "Porzioni di territorio prevalentemente inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti: aree in frana, dissestate o potenzialmente dissestabili. Tali aree sono da considerarsi inedificabili."

Ricade inoltre nella perimetrazione delle fasce fluviali dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Fascia A).

Di seguito si riportano gli articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto.

ART. 40 – FASCE DI RISPETTO DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 per gli edifici produttivi di nuovo impianto autorizzati con concessione singola, nel caso di nuova edificazione di insediamenti industriali e artigianali mediante formazione di strumenti urbanistici esecutivi dovrà essere prevista una fascia di rispetto compresa tra i 5 e i 50 ml. dai confini dell'intera area su cui si interviene e da ricavarsi internamente all'area stessa; nel caso di più insediamenti produttivi da costruirsi all'interno dell'area di intervento ciascun insediamento dovrà essere dotato di fascia di rispetto variabile tra i 5 ed i 30 ml. da ricavarsi all'interno del lotto di proprietà. La misura delle fasce di rispetto sarà proporzionata alla natura, dimensioni e caratteristiche delle attività produttive.
- 2) Nelle fasce di protezione di insediamenti produttivi sono realizzabili unicamente recinzioni, guardiole e ricoveri per l'eventuale personale di sorveglianza, parcheggi ed aree di sosta, nonché gli impianti di cui all'art.14; nelle fasce di rispetto si dovrà provvedere alla piantumazione di cortine di alberi ad alto fusto.

ART. 40 BIS – FASCE DI RISPETTO DELLE FERROVIE E DEI CORSI D'ACQUA, E ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E PAESAGGISTICO

- 1) Le aree di pertinenza delle ferrovie possono essere utilizzate unicamente per infrastrutture connesse al servizio erogato.
Nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie di cui all'art. 49 del D.P.R. 11.7.80, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni né le ricostruzioni o l'ampliamento di edifici esistenti.
- 2) Lungo le sponde dei corsi d'acqua è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità pari a quanto stabilito all'art. 29, L.R. 56/77, del quale si richiamano integralmente le disposizioni.
- 3) Nelle porzioni di territorio sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici si applicano le disposizioni di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3.267 e s.m., e dell'art. 30, L.R. 56/77.
- 4) Nelle aree ricadenti nel territorio comunale e comprese nelle categorie a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 431, si applicano i disposti di cui alla Legge 29.6.1939, n. 1.497 e s.m.i. ed alla L.R. 3.4.1989, n. 20.

ART. 41 – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FASCE E ZONE DI RISPETTO

Le aree comprese nelle fasce ed aree di rispetto di cui al presente Capo sono computate ai fini dell'edificabilità delle aree limitrofe per quanto riguarda gli indici di volumetria, superficie copribile e superficie edificabile, attribuendosi alle fasce di rispetto i medesimi indici delle Aree di P.R.G. in cui sono comprese.

ART. 45 – CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

- 1) Il PRG individua, su tutto il territorio comunale e per ogni singola area, la classe – o le classi – di idoneità d'uso e di rischio idrogeologico secondo le risultanze e le indicazioni contenute nell'aggiornamento dell'allegato tecnico n. 2.1 di cui all'art.1 delle presenti N.T.A..
- 2) L'allegato tecnico di cui al comma precedente è stato aggiornato e adeguato sulla scorta delle indicazioni metodologiche e degli indirizzi contenuti nella circolare del Presidente della Giunta Regionale dell' 8.5.96, n.7/LAP, nonché nel rispetto delle prescrizioni del "Piano stralcio delle fasce fluviali" – PSFF – elaborato dall'Autorità di bacino del fiume Po adottato dal Comitato Istituzionale l'11.12.1997 con deliberazione n.26/97.
- 3) Le classi di rischio idrogeologico riconosciute sul territorio comunale sono le seguenti:
 classe I;
 classe II;
 classe III; secondo condizioni di rischio crescenti.
 Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni dettate dagli articoli seguenti, la classificazione delle aree appartenenti a zone collinari è distinta con la lettera "c" posta a seguito del numero romano che individua la classe, la classificazione delle aree appartenenti a zone di pianura è distinta dalla lettera "p".
- 4) Per le zone collinari la classe III è a sua volta suddivisa in due sottoclassi, distinte dalle lettere A e B, a seconda che l'area sia ineditata ovvero edificata. Per tali zone la classificazione completa risulta pertanto essere la seguente:
 classe I, c – Pericolosità geomorfologica bassa.
 Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e della LR 45/89 – Vincolo idrogeologico (se esistente nella porzione esaminata).
 classe II, c – Pericolosità geomorfologica media.
 Porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirati al D.M. 11 marzo 1988, alla LR 45/89 – "Vincolo idrogeologico", e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto

edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Sono classificate tali le aree edificabili caratterizzate da requisiti geotecnici incerti, perché penalizzate dalla pendenza o dalla scarsa portanza dei terreni e da settori di versante poco acclivi con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali; i settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni della copertura superficiale e aree ad incerta stabilità.

classe III, c – Pericolosità geomorfologica alta

III A, c – Porzioni di territorio prevalentemente inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti: aree in frana, dissestate o potenzialmente dissestabili. Tali aree sono da considerarsi inedificabili.

III B, c – Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico urbanistico.


Il Piano di Classificazione Acustica

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 01.03.04, aveva approvato la Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della Legge n.447 del 26.10.95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale n. 52 del 20.10.00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 23/12/2013, è stata approvata la revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta sulla base della Legge n. 447 del 26.10.'95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della successiva Legge Regionale n. 52 del 20.10.00, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", nonché della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 23.12.2013 è stato approvato il nuovo Regolamento Acustico, redatto ai sensi del 1° comma, dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.95 e del 5° comma, dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.00, già aggiornato alla fine del 2012.

Il Regolamento Acustico contiene le norme di attuazione del piano di Classificazione Acustica e le indicazioni per gli uffici comunali preposti per la gestione delle pratiche di valutazione di impatto/clima acustico connesse, tra l'altro, con le richieste di permesso di costruire, così come previsto dalle leggi vigenti.



LEGENDA	LIMITI DI IMMISSIONE [dB(A)]	
	Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00 - 6.00)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

Classe acustica	LIMITI DI EMISSIONE [dB(A)]	
	Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00 - 6.00)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

L'area di intervento ricade per la maggior parte in classe III (Aree di tipo misto), attraversando parzialmente aree classificate in classe IV (Aree di intensa attività umana) e V (Aree prevalentemente industriali); si riportano di seguito le definizioni di legge relative alle classi individuate, rimandando alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata per ogni ulteriore approfondimento:

- CLASSE III: rientrano in questa classe *“le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”*;
- CLASSE IV: *“rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie”*;
- CLASSE V: *“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni”*.

Il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità è costituito dal piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1).

Il legislatore, nella Legge 183/89, ha comunque previsto una certa gradualità nella formazione del piano e la facoltà di mettere a punto anche altri strumenti più agili, più facilmente adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o in assenza di precedenti regolamentazioni.

Tali strumenti, previsti, in parte, fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.

Il comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 introduce, quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, i Piani stralcio. Il piano di bacino può dunque essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 17.

I piani stralcio sono, dunque, atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

La determinazione del rischio idraulico e idrogeologico, riferito ad unità elementari costituite dai confini amministrativi, deriva dalla valutazione della pericolosità, connessa alle diverse tipologie di dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto socio-economico e infrastrutturale potenzialmente soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi di fenomeni di dissesto. Questa procedura di valutazione consente l'assegnazione di quattro classi di rischio (moderato, medio, elevato, molto elevato) alle unità elementari con cui è stato suddiviso il territorio del bacino idrografico (comuni). La caratterizzazione, fondata su una procedura di quantificazione numerica e condotta per tutti i comuni per i quali la porzione prevalente del territorio ricade nel bacino idrografico, è di tipo qualitativo (Allegato 1 all'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici: Elenco dei comuni per classi di rischio).

Il Comune di Alba rientra nella classe di rischio elevato R4 (*sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socioeconomiche*).

Per le Tavole di delimitazione delle fasce fluviali l'area nella quale ricadono gli interventi previsti a progetto, in sponda sinistra del F. Tanaro è compresa nella fascia A.

Di seguito è riportato uno stralcio della cartografia relativa alla tavola di delimitazione delle fasce fluviali Foglio 193 Sez. IV Castagnole delle Lanze, Tanaro 10.



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti



Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter

Tavole di delimitazione delle fasce fluviali

FOGLIO 193 SEZ. IV - Castagnole delle Lanze


TANARO 10

Scala 1:25.000



LEGENDA

	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
	limite (*) esterno della Fascia C
	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C



Elementi conoscitivi	
	area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite del progetto (solo per i corsi d'acqua per i quali è disponibile lo specifico approfondimento)
Inquadramento	
	rimando ad altra tavola e numero della tavola

(*) il limite è individuato dal bordo interno del graficismo

Ai sensi della Tavola corrispondente relativa alla Delimitazione delle aree in dissesto, non si rileva presso l'area di intervento la presenza di frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto in massa su conoidi o valanghe.

Le Linee Generali di Assetto Idrogeologico per il Bacino del Tanaro riportano quanto segue "nel tratto medio, da Alba a Felizzano la fascia di esondazione (fascia B) è delimitata nel primo tratto in funzione dei limiti morfologici naturali di contenimento della piena di riferimento; nel secondo tratto, da Asti a valle, è prevalentemente di progetto, con il limite determinato tramite opere di contenimento dei livelli idrici. Le opere strutturali sono individuate nel contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali e nella difesa delle Città di Alba e di Asti [...]".

Il Piano di Tutela delle Acque

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. In attuazione della Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006, il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il territorio piemontese presenta, conformemente alla disposizione a semicerchio della catena montuosa delle Alpi occidentali, una rete idrografica disposta a raggiera, ripartita nei due sistemi di drenaggio dei deflussi del Po e del Tanaro, confluenti all'estremo limite orientale della Regione. Gli aspetti morfologici, orografici e idrologici molto diversi fra di loro hanno richiesto, per la loro caratterizzazione, una schematizzazione dei comparti acque superficiali e acque sotterranee.

La prima schematizzazione adottata ha individuato sia il reticolo idrografico principale che il cosiddetto sistema idrogeologico di pianura, differenziando quest'ultimo dal settore montano, pedemontano e collinare.

Inoltre, per le necessità funzionali alle esigenze di Piano, il territorio regionale è stato suddiviso in unità sistemiche di riferimento rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee, le cui aree presentano caratteristiche omogenee rispetto a schematizzazioni di tipo idrografico, amministrativo o geomorfologico, come illustrato di seguito.

Il PTA distingue i corpi idrici del territorio regionale in:

- corpi idrici significativi;
- corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere un'influenza rilevante sui corpi idrici significativi;
- corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale;

e individua le Aree a specifica tutela:

- Aree sensibili
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
- Zone di protezione e aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
- Aree ad elevata protezione
- Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali

Si analizzano di seguito i contenuti delle tavole di piano (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero documento):

* Tavola 1 – Unità sistemiche di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità ambientale.

L'area in oggetto rientra nella perimetrazione dell'area idrografica AI20 – Basso Tanaro. Il fiume Tanaro è compreso, ai sensi dell'art. 18 "Obiettivi di qualità ambientale" delle NtA del Piano di Tutela delle Acque, tra i Corsi d'acqua naturali significativi, per i quali "Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;

c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999."

* Tavola 2 – Unità sistemiche di riferimento delle acque sotterranee e corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità ambientale.

L'area in oggetto si colloca nella macroarea di riferimento per l'acquifero superficiale MS14 – Fondovalle Tanaro e nell'area idrologicamente separata AT01 - Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro.

* Tavola 3 – Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e acque destinate agli sport di acqua viva.

Il Fiume Tanaro non rientra tra i corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento.

* Tavola 4 – Aree sensibili

L'area in oggetto non rientra nella perimetrazione delle aree sensibili ai sensi del PTA.

* Tavola 5 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

L'area in oggetto non rientra nella perimetrazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.

* Tavola 6 – Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari

L'area in oggetto si colloca in aree con indice di vulnerazione IV4.

* Tavola 7 – Aree ed elevata protezione

L'area in oggetto si colloca all'esterno di aree protette nazionali o regionali e non interessa S.I.C. o Z.P.S.

* Tavola 8 – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano

L'area in oggetto non ricade nella perimetrazione di zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

La cartografia allegata alla monografia AI20 – Basso Tanaro fornisce alcuni elementi di dettaglio dell'area idrografica di interesse. Si analizzano i contenuti delle tavole più rilevanti.

* Tavola 3 – Vincoli esistenti

La tavola in oggetto del PTA non segnala la presenza di vincoli presso l'area in esame.

* Tavola 4 – Rete di monitoraggio e stato di qualità dei corpi idrici a specifica destinazione

A monte dell'area di intervento è situata una stazione di monitoraggio automatico con sensore idrometrico e di qualità dell'acqua (Tipologia B), mentre nei pressi dell'area di intervento (anche se il dettaglio della tavola non ne permette un'esatta collocazione) è presente una stazione manuale di monitoraggio chimico-fisico delle acque sotterranee.

* Tavola 5 – Pressioni (prelievi e scarichi)

Si rileva la presenza nei pressi della Città di Alba di scarichi produttivi superficiali trattati, i quali di collocano a monte dell'area di intervento.

* Tavola 7 – Pressioni (usi suolo e attività antropiche)

La maggior parte dei terreni limitrofi alla zona di intervento sono classificati dal PTA come zone agricole eterogenee. Nei pressi dell'area di intervento è individuato un sito di cava.

* Tavola 8 – Stato quantitativo

Per quanto concerne lo stato quantitativo delle acque superficiali nella sezione di chiusura del Tanaro a monte della confluenza con il Po si rilevano i seguenti dati: volume teorico naturale 3660 Mm³/anno; volume DMV2008 402 Mm³/anno; Volume prelievi irrigui 1162 Mm³/anno. Per quanto riguarda lo stato quantitativo delle acque sotterranee l'area in oggetto si colloca in classe D "L'impatto antropico è nullo o trascurabile ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica".

* Tavola 9 – Stato ambientale D. Lgs. 152/99


La caratterizzazione ecosistemica dei corsi d'acqua superficiali nel tratto di interesse risulta critica. Lo stato ambientale dei corsi d'acqua superficiali (misurato presso Neive, a valle dell'area di intervento) risulta essere sufficiente. Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei risulta particolare.

* Tavola 10 – Criticità quali-quantitative

Lo stato di criticità quantitativo per i corsi d'acqua superficiali (rispetto al regime idrologico naturale del corso d'acqua) risulta Basso "*Impatto basso dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per meno di 30 giorni/anno*". Dal punto di vista qualitativo si rileva che il tratto di corso d'acqua a valle della città di Alba presenta forti criticità di tipo chimico, fisico e biologico.

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte.

Tavola 4 (AI20) - Rete di monitoraggio e stato di qualità dei corpi idrici a specifica destinazione



**TAV. 4 - RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
E STATO DI QUALITA' DEI CORPI IDRICI A
SPECIFICA DESTINAZIONE**

Stazioni monitoraggio acque superficiali

- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico (Tipologia A)
- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico e di qualità dell'acqua (Tipologia B)
- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico, di qualità dell'acqua e sedimentatore (Tipologia C)
- ▲ Sezioni di monitoraggio chimico - fisico (cf) e biologico (b) su corsi d'acqua naturali
- ▲ Sezioni di monitoraggio chimico - fisico (cf) e biologico (b) su canali
- ▲ Punto di campionamento del monitoraggio delle acque dolci per la vita dei pesci (D.Lgs. 130/92)

Stazioni di monitoraggio acque sotterranee

Acquifero superficiale

- ▼ Punti manuali
- ▼ Punti in automatico
- Stazione manuale monitoraggio chimico - fisico

Acquifero profondo


- ▼ Punti in automatico
- Stazione manuale monitoraggio chimico - fisico

***A2 Acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile (ex D.P.R. 515/82)**

Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (D.Lgs. 130/1992)

- Stazione non conforme ai limiti
- Stazione conforme ai limiti

Tavola 5 (AI20)- Pressioni (prelievi e scarichi)



TAV. 5 PRESSIONI - PRELIEVI E SCARICHI

Acque superficiali

**Grandi derivazioni, grandi prelievi (l/s)
(fonte Catasto Derivazioni, 2003)**

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Usa industriale | Usa irriguo |
| ● 500 - 1.000 | ● 500 - 1.000 |
| ● 1.001 - 5.000 | ● 1.000 - 5.000 |
| ● > 5.000 | ● 5.000 - 10.000 |
| | ● 10.000 - 25.000 |
| | ● > 25.000 |
| Usa idroelettrico | Altro uso |
| ● 500 - 1.000 | ● > 500 |
| ● 1.001 - 4.000 | |
| ● 4.001 - 10.000 | |
| ● 10.001 - 50.000 | |
| ● > 50.000 | |

Infrastrutture (condotte e canali)

- Non interrate
- - - - - Interrate
- Non interrate doppio verso
- Interrate doppio verso
- non classificate
- ▬ Galleria

**Prese ad uso idropotabile (l/s)
(fonte Catasto SCI, 2000)**

- + 0 - 100
- + 101 - 500
- + 501 - 3.600

ALTO SESA				
Vol. di S. prelievo (litri al secondo) da acque superficiali (litri/anno)				
1612				
0,10	0,01	0,05	0,15	0,01

**Indicatori di pressione quantitativa:
Volume di prelievo
(per area idrografica)**

Acquifero profondo

**Pozzi ad uso idropotabile (m³/anno)
(Fonte Catasto SCI, 2000)**

- | | |
|------------------|-------------------|
| ● < 50000 | ● 100000 - 500000 |
| ● 50000 - 100000 | ● > 500000 |

Campi pozzi idropotabili di interesse regionale

**Pozzi ad uso industriale (Mm³/anno)
(dato su base comunale)**

- | | |
|---------|----------|
| ■ < 1 | ■ 5 - 10 |
| ■ 1 - 5 | ■ > 10 |

**Sorgenti uso idropotabile
(Fonte Catasto SCI, 2000)**

Scarichi

Scarichi produttivi

Scarichi produttivi superficiali trattati

- ▲ Attività produttiva
- Raffreddamento

Scarichi produttivi superficiali non trattati

- ▲ Attività produttiva
- Raffreddamento

Scarichi civili trattati (A.e.)

Trattamento primario

- <2.000
- 2.000 - 10.000
- 10.000 - 100.000
- >100.000

Trattamento secondario


- <2.000
- 2.000 - 10.000
- 10.000 - 100.000
- >100.000

Trattamento avanzato

- <2.000
- 2.000 - 10.000
- 10.000 - 100.000
- >100.000

■ **Scarichi civili non trattati**
Punti di recapito superficiale

Tavola 7 (AI20)- Pressioni (usi suolo e attività antropiche)



TAV. 7 PRESSIONI - USO DEL SUOLO E ATTIVITA' ANTROPICHE

Attività antropiche

- Impianti a rischio di incidenti rilevanti
- Siti inquinati (interventi a breve termine)
- Aree inquinate di interesse nazionale


Discariche

- prima categoria
- seconda categoria tipo A-B-C
- Cave e miniere**

Principali categorie di uso suolo

- Zone urbanizzate
- Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione
- Zone estrattive, discariche e cantieri
- Zone verdi artificiali non agricole
- Seminativi (escluse le risaie)
- Risaie
- Colture permanenti
- Prati stabili
- Zone agricole eterogenee
- Zone boscate
- Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
- Zone aperte a vegetazione rada o assente
- Corsi d'acqua, canali e idrovie Bacini d'acqua

Tavola 9 (AI20)- Stato ambientale D. Lgs. 152/99

**TAV. 9 STATO AMBIENTALE D.Lgs. 152/99****Stato ambientale dei corsi d'acqua superficiali sul biennio 2001 - 2002**

- Elevato
- Buono
- Sufficiente
- Scadente
- Pessimo

Caratterizzazione ecosistemica dei corsi d'acqua superficiali

- Compromessa
- Critica

Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei sul biennio 2001 - 2002**Acquifero superficiale**

- Elevato
- Buono
- Sufficiente
- Scadente
- Particolare
- Scadente-Particolare


Acquifero profondo

-
-
-
-
-
-

Stato ambientale dei laghi significativi sul biennio 2001 - 2002

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Tavola 10 (AI20)- Criticità quali-quantitative

**TAV. 10 CRITICITA' QUALI - QUANTITATIVE****Corpi idrici superficiali****Stato quantitativo**

Stato di criticità quantitativo (rispetto al regime idrologico naturale del corso d'acqua)

- Alto - Forte impatto dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per più di 100 giorni/anno
- Medio - Impatto medio dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per di 30 - 99 giorni/anno
- Basso - Impatto basso dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per meno di 30 giorni/anno

Criticità qualitativa

- ■ ■ Tratti di corsi d'acqua a specifica destinazione per la vita dei pesci in regime di recupero
- Assetto ecologico in classe di degrado critico e compromesso
- ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ Tratti di corsi d'acqua a forte criticità di tipo chimico - fisico - biologico

Corpi idrici sotterranei**Stato quantitativo**

Classe B - L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e sostenibile sul lungo periodo

Classe C - Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti

Criticità qualitative

- Porzioni di territorio suscettibili di inquinamento di origine diffusa
- Porzioni di territorio suscettibili di inquinamento da nitrati

Situazioni di compromissione da:

- Solv.** Solventi clorurati
- FST** Prodotti fitosanitari
- NO3** Nitrati
- Acquifero superficiale } Soglia di attenzione
- Acquifero profondo } Soglia di attenzione
- Acquifero superficiale } Contaminazione conclamata
- Acquifero profondo } Contaminazione conclamata
- Situazione di degrado qualitativo ricadente nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE

Strategia Energetica Nazionale

Nel mese di marzo del 2013 è stato approvato il documento "Strategia energetica nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile". Tale documento costituisce un importante riferimento pianificatorio nazionale in materia di energia e va a colmare una grave carenza che a lungo ha caratterizzato il nostro Paese per quanto riguarda il settore energetico (l'ultimo Piano energetico Nazionale risale ad oltre vent'anni fa, con le Leggi 9 del 1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" e 10 del 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia").

La realizzazione della strategia proposta consentirà un'evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il superamento degli obiettivi europei "20-20-20", con i seguenti risultati attesi al 2020 (in ipotesi di crescita economica in linea con le ultime previsioni della Commissione Europea):

- Significativa riduzione dei costi energetici e progressivo allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei. In particolare, è possibile un risparmio di circa 9 miliardi di euro l'anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas (pari oggi a circa 70 miliardi). Questo è il risultato di circa 4-5 miliardi l'anno di costi aggiuntivi rispetto al 2012 (legati a incentivi a rinnovabili/efficienza energetica e a nuove infrastrutture), e circa 13,5 miliardi l'anno di risparmi includendo sia una riduzione dei prezzi e degli oneri impropri che oggi pesano sui prezzi (a parità di quotazioni internazionali delle *commodities*), sia una riduzione dei volumi (rispetto ad uno scenario di riferimento inerziale).
- Superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020. Questi includono la riduzione delle emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005 (obiettivo europeo: 18%), riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale (obiettivo europeo: 20%) e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi (obiettivo europeo: 17%). In particolare, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico al pari del gas con un'incidenza del 35-38%.
- Maggiore sicurezza, minore dipendenza di approvvigionamento e maggiore flessibilità del sistema. Si prevede una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno (rispetto ai 62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020), con la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero. Ciò equivale a circa 1% di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo.
- Impatto positivo sulla crescita economica grazie ai circa 170-180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella *green e white economy* (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema.

Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto avviate o in corso di definizione:

- La promozione dell'Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati e su cui il potenziale di miglioramento è ancora significativo.
- La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
- Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei ('20-20-20'), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
- Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
- La ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
- Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
- La modernizzazione del sistema di *governance* del settore, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostri processi decisionali.

In merito agli impianti idroelettrici, l'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 387/03 permette "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi...".

Il 10 settembre 2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che contiene le linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.Lgs 387/03 e le linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Piano Energetico-Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) è un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia.

Il lungo processo di appropriazione da parte delle Regioni del governo della risorsa energetica del proprio territorio attraverso le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e 10, la rilevante riforma introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul decentramento delle competenze amministrative dello Stato, aveva già consentito alle Regioni di orientare le proprie scelte territoriali, di intervenire non solo nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili ma degli assetti energetici nei settori della produzione, del trasporto e della distribuzione, di armonizzare nei provvedimenti concreti le diverse politiche, di inserire gli obiettivi energetici nel quadro dello sviluppo sostenibile quale configurato dalla Comunità europea e degli impegni assunti a livello europeo e internazionale dal nostro Paese sulla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il sistema regionale diventa attore non solo della sua politica regionale, ma della stessa politica nazionale, influenzando direttamente le dinamiche nei diversi campi del mercato liberalizzato. Il piano energetico ambientale dovrà, dunque, costituire quadro di riferimento e di indirizzo per la programmazione a livello locale, nonché ai fini dell'esercizio delle competenze agli stessi Enti Locali attribuite con la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e più in generale con il complesso normativo costituito dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e dalle discendenti leggi di settore.

Il progressivo esaurimento della risorsa e dei siti disponibili, unitamente all'affermazione di una rinnovata sensibilità rivolta alla tutela dell'ambiente, anche in relazione alla diffusa e crescente consapevolezza degli impatti non trascurabili sull'ambiente idrico prodotti dalle centrali idroelettriche, costituisce l'insieme di fattori che ha determinato negli ultimi anni un calo della realizzabilità degli investimenti sia pubblici, sia privati, nel settore della produzione idroelettrica.

Malgrado le previsioni dei principali operatori del mercato abbiano quantificato in 15-20.000 GWh la producibilità annua lorda conseguibile su scala nazionale mediante la realizzazione di nuovi impianti, nei fatti si ritiene che solo una piccola parte di tale incremento di producibilità potrà realisticamente essere conseguito, a seguito di una positiva conclusione delle analisi di fattibilità degli interventi ipotizzati, condotte in ordine a criteri di valutazione ambientale, amministrativa, tecnica ed economica.

Sotto il profilo ambientale, i nuovi vincoli introdotti dai provvedimenti legislativi emessi in questi ultimi anni, al fine di salvaguardare l'ambiente e coordinare in modo più razionale l'utilizzo delle risorse idriche a scala di bacino idrografico, privilegiando l'uso plurimo delle acque (in cui l'uso energetico è secondario rispetto a quello potabile e irriguo), nonché introducendo l'obbligo del rispetto del deflusso minimo vitale (DMV), hanno certamente contribuito a rendere più sostenibili gli interventi nel settore specifico, consentendo, in taluni casi, di tutelare integralmente porzioni di corsi idrici, e, con essi, di territorio, in funzione di sovraordinati obiettivi di qualità ambientale.

In quest'ottica, in linea con la prossima ratifica con legge da parte del Governo del Protocollo "Energia" di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, occorrerà procedere alla salvaguardia delle zone a vincolo idropotabile, delle aree protette e delle relative zone di pre-parco, nonché delle aree attualmente integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Per quanto concerne gli indirizzi di piano, si ritiene che, senza aumentare la pressione sulle risorse idriche, il conseguimento dell'obiettivo di qualità relativo allo sviluppo del settore idroelettrico in Piemonte non possa prescindere dal riammodernamento degli impianti più vetusti nell'ambito di una più generale e progressiva rivisitazione delle derivazioni a livello di asta e di bacino, con ciò provvedendo altresì a favorire un riordino dello sviluppo verificatosi nella metà del secolo scorso, e procedendo anche ad una semplificazione delle procedure autorizzative volte al rilascio/rinnovo delle concessioni di derivazione.

Per quanto attiene agli indirizzi specifici circa le nuove realizzazioni, si ritiene invece che siano da privilegiarsi le tipologie impiantistiche di piccola taglia collocate all'interno di sistemi idrici ad uso plurimo, nonché correlate ad un complessivo riordino delle utenze idroelettriche a scala di sottobacino e in generale ad impianti con capacità di regolazione almeno giornaliera, prevedendo la contestuale dismissione degli impianti poco produttivi o poco compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente idrico.

Atto di Indirizzo

Come primo passo del processo di definizione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 19-4076 del 2 luglio 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2012, l'Atto di indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova pianificazione energetica regionale.

A partire dall'analisi del contesto europeo, nazionale e regionale di riferimento, nel documento sono stati identificati gli indirizzi regionali per la nuova pianificazione, articolati in quattro assi strategici di intervento (che si articoleranno in più linee d'azione) e in una serie di azioni "di sistema" trasversali.

In particolare, l'Asse 1 – promozione produzione energia da FER prevede quando segue:

"Sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili, la nuova strategia regionale vuole porsi l'ambizione di migliorare complessivamente del 10% gli obiettivi al 2020 oggi proposti dal Governo nazionale nel d.m. Burden Sharing, con particolare riferimento allo sforzo ipotizzato per l'ambito della produzione termica da fonti rinnovabili (cioè arrivare a circa 1900 ktep circa). Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sarà promosso, in un'ottica di sostenibilità, favorendo l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, nonché la riduzione degli impatti".

Come azione di sistema si prevede, invece, che *"Parallelamente, dovranno essere messe in campo azioni di sistema finalizzate a fornire linee di indirizzo agli Enti Locali affinché applichino i principi di efficacia e di semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile e delle relative opere di rete".*

Relazione programmatica sull'energia

La Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con DGR n. 30 – 12221 del 28.09.2009), costituisce documento a valenza programmatica teso a coniugare, nell'ambito degli indirizzi individuati, il conseguimento di obiettivi energetici con la minimizzazione degli effetti sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana.

Il documento assume sotto il profilo tecnico le caratteristiche di un atto propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642.

In generale, l'obiettivo della Relazione consiste nella descrizione e nello sviluppo di una politica energetica regionale volta a valorizzare beni e infrastrutture esistenti, ridurre le diseconomie, promuovere un nuovo sviluppo e una più efficiente organizzazione del sistema energetico piemontese.

In particolare, la Relazione disegna le nuove traiettorie per conseguire al 2020 gli ambiziosi obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, avendo quale obiettivo primario il mantenimento in piena efficienza e funzionalità di quella parte del sistema, ancora prevalente sotto il profilo quantitativo, basato sull'utilizzo delle fonti fossili.

Secondo quanto riportato nella relazione programmatica per l'energia, nel periodo dal 1997 al 2007 la potenza installata degli impianti idroelettrici in Piemonte ha registrato un aumento complessivo del 13% (pari a circa 396 MW), al cui interno si registra un trend di crescita maggiore (pari a circa il 20%) nella categoria degli impianti ad apporto naturale. Tale crescita è decisamente significativa se confrontata con i dati nazionali, i quali nello stesso periodo si attestano intorno ad un più 7÷8%. I dati relativi agli impianti di pompaggio non hanno subito variazioni degne di rilievo.

Malgrado la crescita della potenza installata (fig.3-2), nel periodo dal 1997 al 2007 la produzione complessiva degli impianti idroelettrici in Piemonte ha registrato un calo del 16÷18%. Nello stesso periodo tale riduzione trova riscontro a livello nazionale per quanto riguarda gli impianti ad apporti naturali, dove la diminuzione registrata è stata pari al 21%. Viceversa, per quanto concerne gli impianti di pompaggio, mentre il dato regionale è in diminuzione, a livello nazionale si registra un aumento di produzione, in misura del 14%.

In linea con una politica nazionale e comunitaria, che attribuisce al settore idroelettrico una rinnovata valenza strategica nel contribuire al conseguimento dell'obiettivo energetico al 2020, pur prendendo atto delle criticità dovute all'elevato grado di sfruttamento dei corpi idrici regionali, si evidenzia la necessità di prevedere un ulteriore sviluppo del parco-impianti piemontese.

Nell'ambito del presente documento di pianificazione energetica regionale costituiscono obiettivo strategico per il settore idroelettrico, al netto dell'applicazione delle norme sul DMV, che comporterà una perdita annua di produzione nell'ordine di 475-712 GWh, le ipotesi di sviluppo dello scenario potenziale, ovvero di crescita della potenza installata di circa nuovi 322 MW, con una producibilità lorda attesa di circa 1.256 GWh. Tale contributo consentirà nel medio-lungo periodo, non solo il recupero della quota persa per gli effetti dell'applicazione del DMV, bensì un incremento di circa 545-781 GWh della producibilità lorda annua (definita in base al valor medio della produzione lorda nel periodo 1997/2007).

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici incidenti su corpi idrici naturali, gli approfondimenti svolti all'interno del Forum del 9 aprile 2009 hanno condotto a ritenere necessaria una politica di sviluppo che coniughi l'incremento della produzione con il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Primo strumento di attuazione di tale approccio territoriale è la fissazione di criteri di pre-pianificazione attraverso cui individuare aree di attrazione, repulsione ed esclusione per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, e in particolare:

- individuazione delle aree del territorio regionale che dovranno essere preservate da un futuro sviluppo della produzione idroelettrica. Tali aree, individuate in ragione della rappresentazione di tematismi costituenti una criticità ritenuta invalicabile per la localizzazione di un nuovo impianto, sono da identificare e delimitare in coerenza con i criteri di Esclusione;
- individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione del loro grado di resistenza alla localizzazione di nuovi impianti, potranno essere interessate da un livello crescente di Repulsione, esprime il grado di criticità del territorio, pur in presenza di una fattibilità di principio vincolata al rispetto di prescrizioni mitigative e compensative dell'impatto generato;
- individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione della loro vocazione allo sfruttamento idroelettrico e alla contestuale assenza di requisiti di Esclusione e Repulsione, potranno rappresentare un elemento di Attrazione rispetto alla localizzazione di nuovi impianti.

Oltre a tali criteri, in considerazione delle realtà territoriali di ciascuna delle aree idrografiche che costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, della loro relativa caratterizzazione e delle reali criticità riscontrate, si ritiene necessario integrare le misure di area previste dallo stesso PTA individuando un limite massimo allo sfruttamento idroelettrico, differenziato da sottobacino a sottobacino in considerazione del rischio emergente di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità, di cui alla direttiva quadro sulle acque. Tali limiti potranno essere individuati tenendo conto, a titolo esemplificativo, di

soglie di saturazione, di percentuale massima di reticolo naturale sottendibile e della distanza minima tra da restituzioni e prelievi già autorizzati.

Conseguentemente, si dovrà procedere alla fissazione di criteri integrativi di comparazione e scelta dei progetti presentati in caso di superamento della soglia di massimo sfruttamento, da applicare alle istanze pendenti di realizzazione di nuovi impianti, con l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, tenendo conto del reale e significativo contributo che i nuovi prelievi possono dare al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dall'Unione Europea e recepiti a livello regionale e superando in tal modo l'attuale approccio della "valutazione impianto per impianto".

Il presente Studio, relativo al progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, è quindi il linea con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dagli strumenti normativi e programmatici sia a livello nazionale, sia a livello locale.

Bilancio energetico-ambientale della Provincia di Cuneo

Con Deliberazione n. 149 del 21 aprile 2009, la Giunta Provinciale ha approvato il "Bilancio Energetico - Ambientale". Il Bilancio Energetico è un'elaborazione atta a valutare lo sfruttamento e la produzione di energia all'interno di un sistema territoriale nella sua complessità.

Tale analisi, effettuata in un preciso ambito temporale, ha lo scopo di dettagliare, per quanto possibile, il flusso dei differenti vettori energetici all'interno del territorio e di valutare il loro andamento nel tempo. Il fine ultimo di tale rilevazione è pertanto arrivare a definire lo stato attuale e l'evoluzione nel tempo dei fabbisogni e delle disponibilità delle risorse energetiche, potendo così stimare i possibili trend futuri e, di conseguenza, predisporre le iniziative mirate al raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali ed internazionali con una corretta pianificazione ambientale.

Risulta evidente, infatti, che ogni Provincia è caratterizzata non solo da diverse esigenze e modalità di sfruttamento dei vettori energetici, ma soprattutto da potenzialità produttive (come nel caso delle fonti rinnovabili) e da possibilità di riduzione dei consumi sostanzialmente diverse. Queste ultime, infatti, sono in stretta dipendenza sia con le caratteristiche geomorfologiche del territorio, al quale sono in particolare legate le possibilità di sfruttamento energetico delle risorse naturali (acqua, sole, vento, ...), sia con lo sviluppo del sistema socio-economico locale, al quale invece sono riconducibili i consumi.

Alla luce di quanto esposto è importante evidenziare come il Bilancio Energetico-Ambientale della Provincia di Cuneo (di seguito BEnPro), sia un punto di partenza per una pianificazione energetica coordinata e puntuale, che permetta di individuare le linee di indirizzo che l'Amministrazione Provinciale intende delineare al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico. A tale scopo si è dunque deciso di procedere alla redazione del Piano Energetico-Ambientale Provinciale per stralci successivi, dedicando ad ognuno di essi uno studio specifico (Biomasse, Idroelettrico, Biogas,...).

Relative al presente progetto sono le "Linee guida per l'utilizzo della risorsa idroelettrica" le quali devono essere interpretate come uno strumento che, applicando il principio della sostenibilità ambientale intesa come metodo di sviluppo economico che permetta alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro, permetta agli operatori del comparto, di individuare dove sia ancora possibile operare e dove non sia più incrementabile un impatto ambientale relativamente alla risorsa idrica.

Il progetto in esame, ricadente in Comune di Alba rientra, ai sensi della Tavola 1 delle Linee Guida, nelle aree di pianura della Provincia di Cuneo non soggette al Piano. La Tavola 2 individua piuttosto a monte dell'area di intervento la presenza di altri impianti, situati nei Comuni di La Morra, Verduno e Roddi. Nel tratto in esame di Fiume Tanaro non sono presenti derivazioni attive o autorizzate, per cui il corso d'acqua in esame non risulta soggetto a regolazione per la presenza di impianti esistenti (Tav. 3 e Tav. 4 delle Linee Guida) in quanto non si colloca negli ambiti di maggior sfruttamento.

Il presente Studio, relativo al progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Tanaro in comune di Alba, non si pone quindi in contrasto con le Linee guida per l'utilizzo della risorsa idroelettrica, in quanto collocato al di fuori degli ambiti di tutela del territorio cuneese.

ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

Dall'analisi degli strumenti normativi e programmatici inerenti l'opera in oggetto, si rileva quanto segue:

- L'area d'intervento è soggetta a tutela secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Art. 142 - lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*
- L'area d'intervento non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
- Dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, le aree interferite dalla realizzazione del presente progetto sono classificate, secondo quanto riportato nelle cartografie allegate al PRGC, in classe IIIa di pericolosità geomorfologica *"Porzioni di territorio prevalentemente inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti: aree in frana, dissestate o potenzialmente dissestabili. Tali aree sono da considerarsi inedificabili"*.
- L'area d'intervento non ricade nella perimetrazione di Parchi, Aree protette, Siti di Interesse Comunitari (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).